Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 127

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 4 giugno 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30. All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il Presidente della Repubblica ha ricevuto il giorno 27 maggio alle ore 11, al Palazzo del Quirinale, S. E. Don Luis A. Flores, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica del Perù presso la Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 maggio 1949

(2158)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1949.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 417, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836 e 30 marzo 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopeschereccio « Maria SS. dei Martiri », di stazza lorda tonn. 27,01, iscritto al n. 87 delle matricole del Compartimento marittimo di Ravenna: dalle ore 8 del 10 gennaio 1949;

Motopeschereccio « Vincenzo », di stazza lorda tonnellate 22,42, iscritto al n. 531 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 1° febbraio 1949;

Motopeschereccio « Madonna di Pompei », di stazza lorda tonn. 38,11, iscritto al n. 238 delle matricole del Compartimento marittimo di Palermo: dalle ore 14 dell'11 gennaio 1949;

Motopeschereccio « Giuseppe Maria », di stazza lorda tonn. 39,81, iscritto al n. 732 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 1° febbraio 1949.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1949

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1949
Registro Marina n. 7, foglio n. 429.

(2133)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1949.

Istituzione di una Agenzia consolare in Ponta Grossa (Paranà).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare, approvata con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Ponta Grossa (Paranà) alle dipendenze del Consolato generale in Curitiba.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1949

p. *Il Ministro*: BRUSASCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1949
Registro Esteri n. 13, *foglio n.* 375. — BARNABA

(2136)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1949.

Data di chiusura della vendita dei biglietti della « Lotteria di Merano » (manifestazione 1948-49).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, del 5 agosto 1947, n. 1120, relativo al ripristino della Lotteria ippica di Merano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle Lotterie nazionali « Solidarietà Nazionale », « Lotteria di Merano » e « Italia »;

Ritenuto che occorre stabilire la data di chiusura della vendita dei biglietti della Lotteria di Merano — Manifestazione 1948-49 — e provvedere alla nomina di un funzionario del Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, che dovrà redigere il verbale delle operazioni di estrazione, di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento generale innanzi citato;

Decreta:

Art. 1.

La vendita dei biglietti della Lotteria di Merano — Manifestazione 1948-49 — cessa improrogabilmente alla mezzanotte del 24 aprile 1949. Le matrici dei biglietti venduti, non restituite precedentemente a' sensi dell'art. 10 del regolamento generale, debbono pervenire al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, non oltre il 6 maggio 1949.

Art. 2.

Fino alle ore 12 del 7 maggio 1949 è consentita la vendita dei così detti « storni », e cioè di biglietti, le cui matrici siano già state consegnate e pervenute al Ministero delle finanze Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, per l'incasellamento.

Art. 3.

I biglietti, le cui matrici non sono pervenute entro i termini di cui all'art. 1 del presente decreto, non concorrono all'estrazione dei premi.

Art. 4.

Il dott. De Blasi Ernesto, capo sezione nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei numeri dei biglietti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14 e 15 del regolamento generale predetto.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Scoppa Mario, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1949
Registro Finanze n. 6, *foglio n.* 91. — BENNATI

(2078)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1949.

Sostituzione di un membro del Comitato speciale della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1947, con il quale il sig. Federico Rossi fu nominato membro del Comitato speciale della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, in rappresentanza della corrente sindacale cristiana della Confederazione generale italiana del lavoro;

Vista la designazione della Libera confederazione generale italiana dei lavoratori del sig. prof. Salvatore Papa, in sostituzione del sig. Rossi Federico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla detta sostituzione per assicurare una rappresentanza ai lavoratori aderenti alla Libera confederazione generale italiana del lavoro;

Decreta:

Il prof. Salvatore Papa è nominato membro del Comitato speciale della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, in rappresentanza della Libera confederazione generale italiana del lavoro in sostituzione del sig. Rossi Federico.

Roma, addì 3 maggio 1949

Il Ministro: FANFANI

(2083)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1949.

Istituzione di una sottosezione di Archivio di Stato in Voghera.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la domanda presentata dal sindaco di Voghera, nella quale sono date esplicite garanzie circa le spese per i locali, scaffalature, personale e quant'altro occorrente per il funzionamento della istituenda sottosezione di Archivio di Stato;

Sentito il parere del Prefetto di Pavia;

Sentito il parere del soprintendente archivistico per la Lombardia;

Vista l'adesione del Ministero di grazia e giustizia circa il versamento degli atti notarili anteriori al 1800, esistenti presso l'Archivio notarile sussidiario di Voghera;

Visto l'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, sul nuovo ordinamento degli Archivi del Regno;

Decreta:

1. — E' istituita a Voghera a decorrere dal 1° giugno 1949 la sottosezione di Archivio di Stato per la conservazione degli atti del locale Archivio notarile sussidiario anteriori al 1800, e dell'Archivio storico comunale.

Alla predetta sottosezione potranno essere depositati, previo parere favorevole della Soprintendenza archivistica per la Lombardia, anche gli atti delle magistrature giudiziarie e amministrazioni statali e degli enti morali diversi cessati del distretto di Voghera.

2. — La vigilanza della sottosezione è affidata al soprintendente archivistico della Lombardia, al quale competerà di vistare tutti gli atti rilasciati, dopo averli riconosciuti regolari in ordine alla liquidazione dei diritti di archivio.

La predetta vigilanza potrà essere affidata al direttore della sezione di Archivio di Stato di Pavia, quando questa sarà istituita.

3. — La sottosezione dovrà osservare le norme di legge e regolamento vigenti per gli Archivi di Stato e gli ordini di servizio dell'organo di vigilanza.

4. — Il Ministero fornirà alla sottosezione i registri di rendiconto e i bollettari per la riscossione dei diritti di archivio, i quali vanno versati, ogni quindici giorni, al competente Ufficio del registro.

5. — L'organo preposto alla vigilanza, ove riscontri inosservanza di norme legislative, regolamentari o di servizio da parte del direttore o degli addetti alla sottosezione, ne deve riferire al Ministero dell'interno ed all'Amministrazione comunale, che è tenuta ad eliminare in breve termine gli inconvenienti segnalati.

6. — Si procederà alla revoca del presente decreto di istituzione in seguito a domanda del comune di Voghera o per grave persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e documenti o inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamento o di servizio.

In tal caso gli atti e i documenti della sottosezione saranno trasferiti nella sezione di Archivio di Stato di Pavia, quando questa sarà istituita, o in altra sezione di Archivio di Stato designata dal Ministero dell'interno.

7. — Il direttore della sottosezione sarà nominato dall'autorità comunale di Voghera previo nulla osta del soprintendente archivistico della Lombardia e dovrà possedere i requisiti di cui al secondo capoverso dell'art. 20 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, o almeno fornire garanzie di poter conseguire i predetti requisiti entro due anni dalla nomina in ruolo.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1949

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(2082)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1949.

Modelli, leggende e segni caratteristici dei certificati nominativi del prestito nazionale « Rendita 5 % ».

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, autorizzante l'emissione del prestito nazionale « Rendita 5 % »;

Visto il decreto Ministeriale 16 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile detto, con il quale vennero determinati i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei certificati nominativi del prestito in parola;

Considerata l'opportunità, ad occasione della ristampa dei titoli, di modificare le leggende ed i segni caratteristici riferentisi al cessato regime od a forme istituzionali soppresse;

Decreta:

Art. 1.

I certificati nominativi del prestito nazionale « Rendita 5 % », emesso in forza del regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su fogli di carta bianca filigranata.

La carta presenta, su tutta la sua superficie, una filigrana scura con motivi ondulati simmetrici, recanti, negli spazi, le lettere « p. p. » in filigrana chiara.

Art. 2.

I certificati nominativi di piena proprietà, sui quali le rate semestrali d'interessi sono liberamente esigibili, sono formati da due parti:

La parte sinistra, che costituisce il corpo del titolo, ha un prospetto contornato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici ornamentali, stampato su un fondo di colore verde a motivi geometrici ripetuti e recante al centro una grande losanga a motivi di linea bianca.

Il testo del titolo reca, nella parte superiore, le leggende « Debito Pubblico dello Stato Italiano Rendita 5 % esente da ogni imposta presente e futura », completate con l'indicazione della legge di creazione del prestito. Ai lati di tale intestazione sono impressi rispettivamente, a sinistra, il bollo a secco, costituito dall'effigie dell'Italia turrita e leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano » racchiusi da una cornice circolare e perline, e, a destra, il bollo fiscale.

Seguono la dicitura « Certificato nominativo », e lo schema per le indicazioni dell'importo del titolo per rendita annua, in lettere; del godimento degl'interessi e del titolare del certificato.

Appositi spazi sugli angoli superiori sono destinati alle indicazioni, in cifre, del numero d'iscrizione, del capitale nominale, della rendita annua e della rendita semestrale.

Nella parte inferiore è riportata un'avvertenza riguardante le modalità per il pagamento delle rate semestrali d'interessi, scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, seguita dalla data di emissione e dalle firme del direttore generale, del capo divisione e del rappresentante della Corte dei conti, nonchè dal numero di posizione.

Il rovescio del corpo del titolo presenta una pagina in bianco, limitata da una cornice rettangolare a motivi simmetrici ornamentali, racchiudente un fondo di co-

lore verde identico a quello del prospetto. Sulla parte superiore della pagina è stampata la dicitura « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

La parte destra del titolo è formata da una serie di tagliandi per la riscossione degl'interessi semestrali. Su ciascun tagliando, limitato da una cornice rettangolare a motivi simmetrici, sono stampate nel prospetto, su fondo identico a quello del titolo, la leggenda « Debito Pubblico dello Stato Italiano » ed altre riguardanti il debito, il provvedimento di emissione, il numero del certificato, la scadenza e l'ammontare della rata semestrale di interessi. Nella parte inferiore è riservato uno spazio per la quietanza del percipiente. Nell'angolo inferiore destro è impresso il numero ordinale del tagliando ed in alto, a destra, un piccolo bollo a secco formato dall'effigie dell'Italia turrita con la leggenda circolare « Debito Pubblico dello Stato Italiano ». A tergo di ciascuna ricevuta è stampata in colore verde una losanga a motivi ornamentali che ha nel centro uno spazio nel quale è indicato il numero ordinale.

Lungo il margine della parte del titolo costituente il foglio tagliandi, è stampata una leggenda per far constare il numero dei tagliandi uniti al titolo stesso, nonchè il numero e la scadenza del primo e dell'ultimo di essi, completata dalla seguente avvertenza: « Le rate semestrali sono pagabili contro esibizione del certificato dal quale l'ufficio staccherà le ricevute corrispondenti quietanzate ».

Le cornici e le leggende del titolo e dei tagliandi sono stampate in colore bleu.

Art. 3.

Speciali certificati nominativi di piena proprietà sono rilasciati in corrispondenza delle rendite per le quali il pagamento delle rate di interessi è condizionato e non si effettua a mezzo di ricevute annesse al titolo, ma a mezzo di formule di ricevute predisposte alla scadenza dalla Direzione generale del debito pubblico.

Tali certificati sono formati di due parti: la prima parte è identica a quella del certificato di piena proprietà a pagamento libero; la seconda parte reca stampati, nella pagina esterna, su fondo identico a quello del prospetto del titolo, ventuno compartimenti rettangolari destinati alla applicazione del bollo comprovante il pagamento delle rate semestrali d'interessi, mentre la pagina interna è in bianco.

Lo spazio, in cui sono compresi i compartimenti, è racchiuso da una cornicetta rettagolare a motivi simmetrici, che si ripetono, interrotta in alto da un rettangolino recante la dicitura: « Certificato n. . ». Nella parte superiore, parallelamente alla cornice, è riportata la leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà comprovato mediante apposito bollo sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Sugli speciali titoli di cui al presente articolo, il fondo è stampato in colore rosa lilla; le cornici e le leggende, in colore viola.

Art. 4.

Per le rendite vincolate d'usufrutto vengono rilasciati un certificato di nuda proprietà e un certificato d'usufrutto. Vengono emessi tre tipi distinti di certificati di usufrutto a seconda che si tratti di rendite vincolate di usufrutto vitalizio sulle quali gli interessi semestrali sono pagabili con obbligo del deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, o di rendite con usufrutto vitalizio pagabile senza obbligo di presentazione del detto certificato, oppure di rendite con usufrutto condizionato.

Il certificato di nuda proprietà, costituito da un solo mezzo foglio, è in tutto conforme al corpo del titolo dei certificati di piena proprietà, salva una variante nell'avvertenza riguardante le modalità per il pagamento delle rate semestrali di interessi, nel senso che tale pagamento viene fatto sul certificato di usufrutto. Sul certificato di nuda proprietà sono stampati, in colore bruno, le cornici e le leggende; in colore arancione, il fondo.

I certificati di usufrutto a pagamento, rispettivamente, contro o senza esibizione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti da due parti, similmente ai certificati di piena proprietà a libero pagamento, dai quali differiscono soltanto per alcune leggende, nel testo del titolo, relative allo speciale carattere dei due tipi di certificati di usufrutto. Si differenziano anche nel rovescio del corpo del titolo sul quale è soltanto stampato un fondo identico a quello del prospetto, racchiuso in una cornice a motivi ornamentali, recante, al centro, in grossi caratteri, l'avvertenza, a seconda della specie di certificato di usufrutto, che « il pagamento delle rate di interessi si eseguirà contro o senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ». Si differenziano infine nelle ricevute per la riscossione degli interessi semestrali, dove la leggenda è opportunamente modificata per far constare se il pagamento debba eseguirsi contro o senza deposito della fede di vita dell'usufruttuario.

I certificati di usufrutto, da emettersi in corrispondenza delle rendite con usufrutto condizionato, sono costituiti di due parti e sono identici ai certificati di piena proprietà a pagamento condizionato, descritti nel precedente art. 3, dai quali differiscono soltanto per alcune leggende nel testo del titolo relative allo speciale carattere di questo tipo di certificati. Si differenziano anche nel rovescio del corpo del titolo che è identico a quello degli altri certificati d'usufrutto e reca la dicitura: « Certificato d'usufrutto a pagamento condizionato ».

Sulle tre specie di certificati di usufrutto relativi alle rendite a pagamento contro o senza esibizione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario o a pagamento condizionato, sono stampati rispettivamente: il fondo, in colore grigio verde, verde oliva e rosa: le cornici e le leggende, in colore bleu, grigio e rosso.

Art. 5.

I modelli dei titoli, di cui agli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne fanno parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1949

Il Ministro · PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1949
Registro Tesoro n. 7, *foglio n.* 160. — GRIMALDI

(2098)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1949.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima trevigiana « H. Krüll », con sede in Treviso e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 18 marzo 1947, col quale, in considerazione che i fratelli Krüll, azionisti della « H. Krüll », società anonima trevigiana, con sede in Treviso, erano stati riconosciuti cittadini italiani dalle competenti autorità, è stato revocato il decreto 14 ottobre 1945, relativo alla sottoposizione a sequestro, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, della società stessa e contemporaneamente la medesima venne sottoposta a sindacato per l'interessenza non prevalente della suddita tedesca signora Jaap Hulda vedova Krüll;

Ritenuto che dalle ulteriori indagini eseguite dalle predette autorità è risultato che i fratelli Krüll sono da considerare tuttora cittadini germanici ed occorre pertanto ripristinare il sequestro dell'azienda;

Sentita l'Avvocatura generale dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

1. — E' revocato il sindacato disposto con decreto 18 marzo 1947, nei confronti della « H. Krüll », società anonima trevigiana, con sede in Treviso ed è revocata la nomina del sindacatore dott. Leonida Piazza.

2. — La « H Krüll », società anonima trevigiana, con sede in Treviso, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Leonida Piazza.

Il sequestratario è autorizzato a continuare l'esercizio della attività dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2043)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1949.

Conferma di un consigliere di amministrazione e di un revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto Ministeriale 15 dicembre 1927;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Stefano Dozzio è confermato consigliere di amministrazione e il dott. Gaetano Usuelli è confermato revisore dei conti della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano; essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1949

Il Ministro PELLA

(2035)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1949.

Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardante l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Fortunato Attilio di Francesco, il signor Susanna Armando di Cesare è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2039)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1949.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, ed approvazione della designazione fatta dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie relativamente alla nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del predetto Istituto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 297;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il rag. Giuseppe Mariani e il sig. Corrado Paternò sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo, presidente del Collegio dei sindaci e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

E' approvata la designazione fatta dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie, di cui alla deliberazione in data 10 marzo 1949, relativa alla nomina dei signori: avv. Antonio Mutinelli e dott. Bonaventura Deganello a sindaci effettivi e dott. Luigi Sabbadin a sindaco supplente del predetto Istituto.

Tutti i suindicati componenti il Collegio dei sindaci resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1951.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2036)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1949.

Sostituzione di un membro del Consiglio d'amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti gli articoli 12 e 13 dello statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con proprio decreto 24 marzo 1948;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1948, relativo alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione della Banca predetta;

Considerato che il dott. Giuseppe Micheli, rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è deceduto;

Vista la lettera dell'Istituto nazionale delle assicurazioni con cui si propone la nomina dell'avv. Giulio Sansonetti a rappresentante dell'Istituto stesso nel Consiglio di amministrazione della menzionata Banca, in sostituzione del dott. Giuseppe Micheli;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Giulio Sansonetti è nominato, per il quadriennio in corso, membro del Consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e in sostituzione del dott. Giuseppe Micheli, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2095)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1949.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, ad emettere buoni fruttiferi nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1946, n. 244;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 492, e la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' stabilito in lire due miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi nominativi, a scadenza fissa, che la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è stata autorizzata ad emettere con decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 492, a fronte delle operazioni dalla stessa compiute ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 2.

E' stabilito in lire tre miliardi l'ammontare dei buoni fruttiferi al portatore, a scadenza fissa, che la Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è stata au-

torizzata ad emettere con la legge 29 dicembre 1948, n. 1482, a fronte delle operazioni da essa compiute ai sensi dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598, 5 marzo 1948, n. 121 e 15 dicembre 1947, n. 1419.

Art. 3.

I buoni fruttiferi nominativi ed al portatore di cui ai precedenti articoli devono per ogni singola specie essere emessi in tante serie distinte a seconda delle rispettive scadenze semestrali prefissate e non prorogabili, le quali non possono essere inferiori a mesi 18 nè superiori a mesi 60.

Art. 4.

Il tasso di interesse dei buoni di cui al presente decreto non può eccedere le misure indicate nella seguente tabella:

scadenza 18 mesi	. . . .	3,25 %
» 24 »	. . . . .	3,50 %
» 30 »	. . . .	3,75 %
» 36 »	. . . . .	4 — %
» 42 »		4,25 %
» 48 »	. .	4,50 %
» 54 »	. . . . .	4,75 %
» 60 »	. . . .	4,75 %

Gli interessi sono corrisposti per semestre posticipato previo distacco dai titoli di apposite cedole pagabili al portatore.

Art. 5.

I buoni, numerati progressivamente, sono staccati da apposita matrice.

Ogni titolo deve contenere:

a) la data del versamento e quella della scadenza;

b) l'ammontare del capitale scritto in cifre ed in lettere;

c) il saggio degli interessi;

d) le firme del preposto all'ufficio emittente e del cassiere.

I buoni nominativi devono contenere in più l'indicazione del nome della persona a cui viene rilasciato il buono.

Ai buoni deve essere unito il necessario numero di tagliandi cedole semestrali per il pagamento degli interessi. Su ogni cedola deve essere indicato l'importo degli interessi da essa rappresentato.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione del Banco di Napoli approverà le norme relative al servizio dei buoni fruttiferi della Sezione di credito industriale sottoponendo altresì preventivamente all'approvazione dell'organo di vigilanza il fac-simile dei buoni.

Per quant'altro non previsto nel presente decreto, avranno vigore le norme stabilite per le operazioni ed i servizi di banca.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1949.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, ad emettere buoni fruttiferi nominativi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni;

Visto lo statuto del Monte dei Paschi di Siena, approvato con decreto del Capo del Governo 22 ottobre 1936 e modificato con decreto del medesimo 5 gennaio 1939;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena, è autorizzato ad emettere buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa contro versamento della relativa valuta, per un importo pari alle operazioni che il Monte stesso è abilitato ad effettuare ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni.

Art. 2.

I buoni fruttiferi di cui al precedente articolo devono essere emessi in tante serie distinte a seconda delle rispettive scadenze semestrali prefissate e non prorogabili, le quali non possono essere inferiori a mesi 18 nè superiori a mesi 60.

Art. 3.

Il tasso di interesse dei buoni di cui al presente decreto non può eccedere le misure indicate nella seguente tabella:

scadenza 18 mesi	. . . .	3,25 %
» 24 »	.	3,50 %
» 30 »	. . . . .	3,75 %
» 36 »	. . . . .	4 — %
» 42 »	. . . .	4,25 %
» 48 »	. . . .	4,50 %
» 54 »	. . . .	4,75 %
» 60 »	. . .	4,75 %

Gli interessi sono corrisposti per semestre posticipato previo distacco dai titoli di apposite cedole pagabili al portatore.

Art. 4.

I buoni, numerati progressivamente, sono staccati da apposita matrice.

Ogni titolo deve contenere:

a) la data del versamento e quella della scadenza;

b) l'ammontare del capitale scritto in cifre ed in lettere;

c) il saggio degli interessi;

d) il nome della persona a cui viene rilasciato il buono;

e) le firme del preposto all'ufficio emittente e del cassiere.

Ai buoni deve essere unito il necessario numero di tagliandi cedole semestrali per il pagamento degli interessi. Su ogni cedola deve essere indicato l'importo degli interessi da essa rappresentato.

Art. 5.

La Deputazione amministratrice del Monte dei Paschi approverà le norme relative al servizio dei buoni fruttiferi di cui al presente decreto, sottoponendo altresì preventivamente all'approvazione dell'organo di vigilanza i fac-simili dei buoni.

Per quant'altro non previsto nel presente decreto, avranno vigore le norme stabilite per le operazioni ed i servizi di banca.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1949

Il Ministro: PELLA

(2138)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1949.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino ad esercitare in regime di Magazzini generali, alcune succursali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, che porta modificazioni al regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290;

Visto il decreto Ministeriale 13 ottobre 1941 che autorizza il Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino all'esercizio di Magazzini generali in Pesaro;

Vista la richiesta del predetto Consorzio con la quale chiede l'adeguamento delle proprie tariffe e l'autorizzazione alla apertura di succursali;

Viste le piante particolari dei locali destinati a succursali nonchè le perizie sulla idoneità dei locali stessi, vistate dall'Ufficio del Genio civile di Pesaro-Urbino;

Viste le deliberazioni prese al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro-Urbino in data 10 agosto 1948 e dal Comitato provinciale dei prezzi in data 23 dicembre 1948;

Sentito il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino è autorizzato ad esercire in regime di Magazzini generali le seguenti succursali;

Magazzino « Toti » sussidiario, sito nel comune di Pesaro; Magazzino di Acqualagna, sito nel comune di Acqualagna; Magazzino di Apecchio, sito nel comune di Apecchio; Magazzino di Casinina, sito nel territorio del comune di Auditore; Sylos di Cagli, sito nel comune di Cagli; Magazzino di Carpegna, sito nel comune di Carpegna; Magazzino di Calcinelli, sito del comune di Calcinelli; Magazzino di Cuccurano, sito del comune di Cuccurano; Magazzino di Fano, sito nel comune di Fano; Magazzino di Fossombrone, sito nel comune di Fossombrone; Magazzino di Macerata Feltria, sito nel comune di Macerata Feltria; Magazzino di Mercatino Conca, sito nel comune di Mercatino Conca; Magazzino di Marotta, sito nel territorio del comune di Mondolfo; Magazzino di Maggiotti, sito nel territorio del comune di Fano; Magazzino di Mercatale, sito nel territorio del comune di Sassocorvaro; Magazzino di Nova Feltria, sito nel comune di Nova Feltria; Magazzino di Orciano, sito nel comune di Orciano; Magazzino di Pennabili, sito nel comune di Pennabili; Sylos di Pergola, sito nel comune di Pergola; Magazzino di Piandimeleto, sino del comune di Piandimeleto; Magazzino di Piobbico, sito nel comune di Piobbico; Magazzino di Sant'Agata Feltria, sito nel comune di Sant'Agata Feltria; Magazzino di Sant'Angelo in Vado, sito nel comune di Sant'Angelo in Vado; Sylos di Santa Maria Arzilla, sito nel territorio del comune di Pesaro; Magazzino di Urbania, sito nel comune di Urbania; Magazzino di Urbino, sito nel comune di Urbino.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nel Magazzino principale di Pesaro e nelle succursali autorizzate col precedente articolo si applicano il regolamento approvato con il decreto Ministeriale 13 ottobre 1941 e le condizioni tariffarie approvate dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura e dal Comitato provinciale dei prezzi di Pesaro-Urbino con le deliberazioni di cui alle premesse.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pesaro-Urbino è incaricata di vigilare sull'applicazione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La detta Camera dovrà proporre, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, la forma e l'ammontare della cauzione che il Consorzio agrario provinciale di Pesaro-Urbino è tenuto a prestare ai sensi dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, numero 126, che approva il regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei Magazzini generali.

Roma, addì 21 maggio 1949

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2096)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1949.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia italiana assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa n. 9, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se essa avviene entro un determinato periodo di tempo con il rimborso in caso di vita dell'assicurato stesso alla scadenza del contratto di una somma pari al 95 per cento dei premi pagati.

Art. 2.

La predetta Società è inoltre autorizzata ad applicare alla tariffa di cui all'art. 1, l'aumento del 6 per cento dei premi con un massimo del 3 per mille del capitale assicurato.

Roma, addì 21 maggio 1949

Il Ministro: LOMBARDO

(2081)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1949.

Inclusione del tasso fra gli animali nocivi, limitatamente al comprensorio della riserva comunale « Alpi di Chiusa Pesio ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Cuneo, in data 30 aprile 1949, n. 402, intesa ad ottenere la inclusione del tasso tra gli animali nocivi, a termini dell'art. 4 del sopracitato testo unico, limitatamente al comprensorio della riserva comunale « Alpi di Chiusa Pesio »;

Visto il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, espresso in data 18 maggio 1949;

Decreta:

Il tasso viene annoverato tra gli animali nocivi, limitatamente al comprensorio della riserva comunale « Alpi di Chiusa Pesio ».

La caccia e la cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono regolate, pertanto, dall'art. 25 del citato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1949

Il Ministro: SEGNI

(2137)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale denominata « Furapane »

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, con provvedimento 14 marzo 1949, n. 525, ha autorizzata la Società « Acquasparta-Furapane », con sede in Acquasparta (Terni), a smerciare in bottiglie con tappo a corona da un litro e mezzo litro l'acqua minerale naturale bicarbonato-alcalina « Furapane », che sgorga in Acquasparta. L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, e le bottiglie saranno contrassegnate da una etichetta, che presenta le seguenti caratteristiche:

L'etichetta ha le dimensioni di mm. 120 di altezza e di mm. 220 di larghezza. E' divisa in tre parti, di cui la centrale, larga 120 mm., e le laterali larghe 50 mm. ciascuna.

Nella parte centrale, a colori, è disegnata una polla di acqua in azzurro con un contorno delimitato da linee rosse. Sovrapposte alla polla, sono stampate in nero, le parole « Acqua minerale naturale Furapane »; e sotto « Bicarbonato alcalina ».

Nella parte inferiore tra le due linee rosse è stampato « Comune di Acquasparta Provincia di Terni ».

Nella parte sinistra sono riportate le conclusioni della relazione del prof. Mariano Messini, titolare della Cattedra di idrologia medica, presso l'Università di Roma, che precisano l'uso, al quale è destinata l'acqua, e l'azione terapeutica. Sotto, vengono riprodotti gli estremi di questo decreto di autorizzazione.

Nella parte destra sono riportate le conclusioni delle ricerche analitiche fisico-chimiche, compiute il 14 ottobre 1947, presso l'Istituto superiore di sanità di Roma, precisando le costanti chimico-fisiche e le caratteristiche chimiche; nonchè il risultato delle analisi batteriologiche, eseguite il 23 novembre 1947 presso l'Istituto di microbiologia dell'Università di Perugia.

(2086)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 aprile 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Leonello d'Aloja, Console onorario del Principato di Monaco a Venezia.

(2104)

In data 26 aprile 1949 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Julian P. Fromer, Console degli S.U.A. a Firenze.

(2105)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 27 maggio 1949:

Gramaticopolo Riccardo, notaio residente nel comune di Arsiè, distretto notarile di Belluno, è traslocato nel comune di Feltre, stesso distretto;

Mastroberardino Donato, notaio residente nel comune di Caramanico, distretto notarile di Teramo, è traslocato nel comune di Alanno, stesso distretto;

Segalla Luciano, notaio nel comune di Borgo Val di Taro, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Clauzetto, distretto notarile di Udine.

(2163)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Sillaro di Villanova o di Mongiardino », con sede in Lodi (Milano).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 19 maggio 1949, n. 25184, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Sillaro di Villanova o di Mongiardino », con sede in Lodi, provincia di Milano.

(2117)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Canzano e Castellalto (Teramo)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 2000, compresa nei comuni di Canzano e Castellalto, delimitata dai seguenti confini:

strada provinciale da Canzano fino a San Cipriano, sulla strada statale per Roseto; tale strada fino al ponte sul fosso delle Paludi; sponda destra di tale fosso fino alla strada provinciale Notaresco-Castellalto-San Nicolò a Tordino; tale strada provinciale fino al bivio per Canzano; dal predetto bivio, strada fino a Canzano.

(2001)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di San Polo d'Enza (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di San Polo d'Enza (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 312, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada vicinale « Pezzano » che dalla località Casa Bagnetti proseguendo lungo la carreggiata che costeggia il monte « Pezzola » a circa m. 1000 dalla cima di esso, fino all'incontro col rio Bertolini, indi proseguendo lungo questo e sulla carreggiata che passa per Pezzano fino alla strada comunale per Grassano;

a *sud-ovest*: strada comunale per Grassano, proseguendo poi sulla strada vicinale « Cornetti » fino all'incrocio con la mulattiera a quota 408;

ad *est*: mulattiera che dalla strada vicinale « Cornetti » passa a quota 412 fino alla Casa Canovi all'incrocio con la strada per Pezzano.

(2005)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cavriago e Bibbiano (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Cavriago e Bibbiano (Reggio Emila), della estensione di ettari 880, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *sud*: strada comunale « Varana » che, dal ponte del rio Enzola porta sulla strada del Ghiardo;

ad *est*: strada del Ghiardo che, dall'incrocio con la strada comunale « Varana », porta al bivio della strada comunale per Pratonera di Cavriago;

a *nord*: strada comunale per Pratonera che, dal bivio della strada del Ghiardo porta a Cavriago, indi proseguendo sulla provinciale per Montecchio, fino al passaggio a livello della ferrovia Reggio-Ciano;

ad *ovest*: strada provinciale che, dall'incrocio con la strada Cavriago-Montecchio (passaggio a livello ferrovia Reggio-Ciano), passando per Barco porta in località Fossa di Bibbiano, indi proseguendo sulla strada « Tre Torri » e « Vione » fino alla provinciale in località Travagliola e di qui, proseguendo lungo il rio Enzola fino al bivio della strada comunale « Varana ».

(2007)

Rinnovazione del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Casalgrasso (Cuneo)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 10 agosto 1948, nella zona di Casalgrasso (Cuneo), della estensione di ettari 290 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, viene rinnovato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1950.

(2012)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 123

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

(1) **Cambi del 3 giugno 1949**

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

(1) **Media dei titoli del 3 giugno 1949**

Rendita 3,50 % 1906	80,50
Id. 3,50 % 1902	72,70
Id. 3 % lordo	52,40
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	75,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,50
Id. 5 % 1936	97,075
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,175
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,225
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,075
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,575
Id. 5 % convertiti 1951	100,325

(1) Nella seduta di Borsa non sono state effettuate contrattazioni.

Pertanto il listino del 3 giugno ripete, al nominale, i prezzi di chiusura del 1° giugno 1949.

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di giugno 1949:

1 dollaro U.S.A. . . . . L. 575 —
1 franco svizzero . . . . » 141 —

Cambi di compensazione del 3 giugno 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di rendite nominative

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	326229	108,50	Tuccillo *Antonia* fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre Sepe Filomena di Raffaele vedova Tuccillo Vincenzo, dom. in Afragola (Napoli).	Tuccillo *Antonio*, ecc., come contro.
Id.	446894	630 —	Jourdan *Stefano* fu *Stefano*, presunto assente, sotto l'amministrazione di Pellegrini Umberto, dom. in Angrogna (Torino).	Jourdan *Giovanni Stefano* fu *Giovanni Stefano*, ecc., come contro.
Id.	474119	350 —	Corradi Bartolomeo fu Antonio, dom. in Dolcedo (Imperia), con usufrutto a Corradi *Gio Batta* fu Bartolomeo, dom. in Dolcedo (Imperia).	Come contro, con usufrutto a Corradi *Pietro Giambattista* fu Bartolomeo, dom. a Dolcedo (Imperia).
Id.	474121	350 —	Corradi Maria fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Berta Giovanna fu Giacomo, dom. in Dolcedo (Imperia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	474120	350 —	Corradi Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Berta Giovanna di Antonio, dom. a Dolcedo (Imperia), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	362103	700 —	Università degli studi di Pisa, con usufrutto a favore di Montini *Adele* fu Giovanni Battista ved. Stojanovich.	Come contro, con usufrutto a Montini *Adelaide Maria Adele* fu Giovanni Battista vedova Stojanovich.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 15ª	33	Cap. nom. 50.000	Voltolina *Luigi* fu *Antonio*, interdetto sotto la tutela di Panajotti Mario fu Giuseppe, dom. a Chioggia (Venezia).	Voltolina *Antonio* fu *Luigi*, ecc., come contro.
Id. Serie 11ª	68	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	402892	350 —	*Dealessandri* o *De Alessandri Erminia* di Domenico, moglie di Martini Ettore fu Giacomo, vincolata per dote.	*Dealessandri Francesca Emma Pia Erminia* di Domenico, ecc., come contro.
Id.	596587	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1902)	1112	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	60643	3.200 —	Rivara *Amelia* di Angelo, moglie di Gramondo Angelo, dom. a Chiavari (Genova)	Rivara *Maria Felicina Amelia* di Angelo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	31682	1.823,50	Giaccone *Delfina* fu Giovanni, moglie di Giusteschi Ottorino, dom. a La Spezia, vincolata per dote.	Giaccone *Francesca Maria-Anna-Delfina* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	34083	875 —	Come sopra, senza vincolo.	Come sopra, senza vincolo.
Id.	72651	875	Come sopra, senza vincolo.	Come sopra, senza vincolo.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 3ª	1019	Cap. nom. 8.000 —	Poggi Salvatore fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Carniglia *Eugenia* fu Girolamo ved. Poggi, dom. in Chiavari (Genova).	Poggi Salvatore fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Carniglia *Maria Luigia Eugenia*, ecc., come contro.
Id. Serie 5ª	586	500 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5% (1950) Serie 6ª	833	5.000 —	Poggi Salvatore fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Carniglia *Eugenia* fu Girolamo ved. Poggi, dom. in Chiavari (Genova).	Poggi Salvatore fu Giulio, minore sotto la patria potestà della madre Carniglia *Maria Luigia Eugenia*, ecc., come contro.
Id. Serie 15ª	19	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. N. 5% (1949) Serie A	10243	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie D	1183	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie E	720	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie F	620	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Q. 5% (1950)	81	16.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5%	147823	990 —	Sirignano Pasquale di Salvatore Matteo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto vitalizio a *Di Giovanni Rosa Teresa* fu Francesco.	Come contro, con usufrutto a *de Giovanni Teresa Rosa* fu Francesco.
P. R. 5%	10767	3.025 —	Marzano *Francesco* Isabella e Giambattista di Domenico, minori sotto la patria potestà del padre, dom.ti a San Costantino di Briatico (Catanzaro).	Marzano *Francesca* Isabella, ecc., come contro.
Id.	10768	1.000 —	Come sopra, con usufrutto vitalizio a Marzano Domenico fu Giambattista, dom. a San Costantino di Briatico.	Come sopra, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50% (1934)	289518	525 —	Volontè Maria fu Battista, nubile, dom. in Torino, con usufrutto a Canobbio *Giuseppina* fu Pasquale.	Come contro, con usufrutto a Canobbio *Angela Giuseppina* fu Pasquale.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 12 maggio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(2025)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 maggio 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 20 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 12 maggio 1949, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona), e mette l'azienda in liquidazione secondo le norme di cui all'art. 67, lett. *b*), della citata legge bancaria;

Dispone:

Il dott. Pasquale Tommaso fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Isola della Scala (Verona), ed i signori Pietro Antonio Olivieri fu Fortunato, Michele Perbellini fu Antonio e Angelo Righetti fu Aldo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1949

Il Governatore della Banca d'Italia
MENICHELLA

(2141)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 14 gennaio 1948, n. 20432.2/7084 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì;

Vista la nota del Prefetto di Forlì con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giovanni Erenda, impedito da esigenze di servizio, con il vice prefetto dott. Luigi Ferrara nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Erenda è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Forlì, il vice prefetto dott. Luigi Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2121)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del 14 gennaio 1948, n. 20432.2/7084 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì;

Vista la nota del Prefetto di Forlì con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giovanni Erenda impedito da esigenze di servizio, con il vice prefetto dott. Luigi Ferrara, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Giovanni Erenda è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì, il vice prefetto dott. Luigi Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2122)

Sostituzione del presidente e di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8 ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 gennaio 1948, n. 20469.2/7114 con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo;

Vista la nota del Prefetto di Rovigo con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Francesco De Felice ed il medico provinciale dott. Mario Caporali, impediti da motivi di servizio, rispettivamente nelle qualità di presidente e componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Francesco De Felice è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rovigo il vice prefetto dott. Giovanni Erenda. In sostituzione del medico provinciale dott. Mario Caporali è nominato componente della stessa Commissione giudicatrice il medico provinciale dott. Salvatore Cocuzza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2123)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 primo comma del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Cosenza in data 27 dicembre 1948 n. 38970/1 col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza è costituita come appresso:

Presidente:
dott. Carlo Mistruzzi, vice prefetto.

Componenti:
dott. Antonio Chimenti, medico provinciale;
prof. Ludovico Docimo, docente di patologia chirurgica;
dott. Mario Valentini, primario medico dell'ospedale civile di Cosenza;
dott. Francesco Scarnati, medico condotto.

Segretario:
dott. Erardo Linata.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(2124)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso pubblico per esame a ventiquattro posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo B, nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48; 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai pubblici concorsi, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia almeno cinque anni di lodevole servizio;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 4 aprile 1947, n. 207, circa la riserva di un sesto dei posti a favore del personale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi e fa riserva di posti a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 22 marzo 1949, n. 35645/12106/2.6.29/1.3.1, che autorizza a bandire un concorso pubblico per esami per allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova), gruppo *B* nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a ventiquattro posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova) gruppo *B* nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dell'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi e a quella del sesto dei posti prevista dall'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, e dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal concorso.

I vincitori del concorso saranno sottoposti ad un periodo di prova non inferiore a sei mesi, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono esonerati dall'obbligo della frequenza del corso teorico pratico di preparazione di cui all'art. 34 del regio decreto 30 luglio 1940, numero 2041.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia, alla data del presente decreto, compiuta l'età di 18 anni e non superata quella di 35, salve le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età previste dalle leggi in vigore al momento della presentazione della domanda;

f) sia provvisto del diploma di abilitazione magistrale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente.

2. Certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto.

3. Certificato in carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco dell'ultimo Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 60, e quello dei carichi penali pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune di difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo, o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

6. - Stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare.

Gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291). Nella dichiarazione integrativa dovrà risultare anche che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare, per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

La concessione di medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti.

7. Diploma originale del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente decreto o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma.

8. Stato di famiglia, su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

9. Fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 8 del precedente art. 3 devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o del segretario della procura del tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7 del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici, munita della marca da bollo di L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ciascun foglio successivo e debitamente legalizzato.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altra Amministrazione, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i concorrenti risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 20 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove d'esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale cadrà sulle materie delle prove scritte ed inoltre su nozioni generali di statistica, specialmente carceraria; legislazione in genere per la prevenzione della delinquenza minorile; geografia fisica e politica con particolare riguardo all'Italia, ed altresì sull'ordinamento dell'Opera maternità ed infanzia.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati istitutori aggiunti in prova nel personale di educazione dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina ad istitutore aggiunto in prova compete il rimborso della sola spesa del viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati, ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione C, per viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito mod. 409 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti, ma con le limitazioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 aprile 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1949
Registro Giustizia n. 11, foglio n. 164. — OLIVA

(2151)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso a sedici posti di disegnatore in prova, riservato ai reduci, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 7 maggio 1949, n. 105, all'art. 2, 2a riga, ove è detto:

« ... decorrenza unica dal 1° *marzo* 1949 » leggasi: « ... decorrenza unica dal 1° *aprile* 1949 ».

(2164)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.